



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA

Deliberazione della Giunta Municipale

n. 77 del 05-09-2022

Oggetto:	REFUSIONE SPESE LEGALI DIPENDENTE MATRICOLA N.17 A SEGUITO DI SENTENZE DI ASSOLUZIONE.
----------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza GIUSEPPE D'AGOSTINO, nella sua qualità di SINDACO, e sono presenti i Signori:

GIUSEPPE D'AGOSTINO	SINDACO	Presente
MARIA CONCETTA CASTELLI	ASSESSORE	Presente
GIOVANNI AFFATIGATO	ASSESSORE	Assente
GIOVANNI PRINCIPATO	ASSESSORE	Presente
GIUSEPPE PAGANO	ASSESSORE	Presente
GIUSEPPE MICELI	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5 - Assenti: 1

Partecipa, il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Gugliotta.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

REFUSIONE SPESE LEGALI DIPENDENTE MATRICOLA N.17 A SEGUITO DI SENTENZE DI ASSOLUZIONE.

Ritenuto di approvarla integralmente;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con unanime votazione palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 44/91, comma 2, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo
Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 84 del 01-09-2022

AREA I - UFF. PERSONALE

Oggetto:	REFUSIONE SPESE LEGALI DIPENDENTE MATRICOLA N.17 A SEGUITO DI SENTENZE DI ASSOLUZIONE.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2021/2023 approvato con deliberazione di G.M. n. 95 del 17.09.2021;

Dato atto che, il dipendente matricola n.17 è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per reati connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio nei procedimenti penali di seguito indicati:

- A) N. 2129/2016 R.G.T e n. 350/2016 R.G.N.R"
- B) N. 51/2018 R.G.N.R;

Preso atto che con note prot.n. 15606 del 14/09/2016 e prot. 5557 del 07/03/2018 il dipendente *de quo* ha comunicato la propria difesa dai reati ascritti e la contestuale nomina di un legale di fiducia;

Dato atto che i procedimenti penali di cui sopra si sono conclusi presso il Tribunale di Termini Imerese nel modo di seguito indicato:

- relativamente al procedimento di cui alla lettera A) con l'assoluzione del dipendente da parte del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 1446/2020 depositata il 22.03.2021 e divenuta irrevocabile il 7.3.2021, con la formula "perché il fatto non sussiste";
- relativamente al procedimento di cui alla lettera B) con l'accoglimento in data 05.06.2019 da parte del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese- ai sensi degli artt. 408.409, 411 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. -

della richiesta di archiviazione del P. M. perché “ la notizia di reato è infondata”;

Preso atto della copiosa corrispondenza intercorsa con il dipendente interessato in ordine alle richieste di rimborso delle spese legali per i procedimenti di che trattasi e per ultimo delle note assunte al protocollo di questo Ente in data 26 maggio 2022, con le quali il dipendente ha formulato le seguenti e documentate richieste di rimborso:

- Prot . n. 10147: “Refusione spese legali proc. pen. N. 2129/2016 R.G.T e n. 350/2016 R.G.N.R” per l’importo complessivo di € **3.778,17**;
- Prot. n. 10148: “Refusione spese legali proc. pen N.51/2018 R.G.N.R.” per l’importo complessivo di € **5.521,92**;

Vista la normativa per il rimborso delle spese legali assimilabile ai dipendenti degli Enti Locali di cui all’art. **86 comma 5 del Dlgs 267/2000 il quale** consente l’assunzione delle spese legali a carico dell’Ente, <<...nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
(comma così sostituito dall’art. 7-bis del legge n. 125 del 2015)

- a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.>>

Visto l’art. 28 del CCNL enti locali del 14.9.2000 con cui si prevede che “1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”

Visto, altresì, l’art. 39 della legge regionale n. 145 del 29 dicembre 1980, come interpretato dall’art. 24 legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni, ove è stabilito che “Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile , penale o amministrativa è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità” e dato atto che il citato art. 24 l.r.30/2000 dispone che l’art. 39 della l.r. 145/1980 “ si applica a tutti i soggetti, inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di atti e fatti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”

Dato atto che, come da normativa statale e consolidata giurisprudenza, occorre la sussistenza dei suddetti presupposti ed in particolare:

- la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
- la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con un provvedimento di archiviazione che escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente;
- l'assenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;

Verificata l'ammissibilità, acconsentita sia in dottrina che in giurisprudenza del rimborso ex post, a conclusione del procedimento, delle spese processuali effettivamente sostenute, dimostrate dalla fattura quietanzata dall'Avvocato difensore;

Considerato che, dall'analisi della normativa vigente si ricava che l'assunzione dell'onere relativo al rimborso delle spese processuali sostenute dai dipendenti non è automatico, ma deve essere conseguenza di alcune valutazioni, atte ad accertare se sussistono tutti i requisiti dallo stesso richiesti ;

Rilevato:

- ⌘ che la prima condizione richiesta dalla normativa vigente: "connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario", è che i procedimenti penali in questione siano stati aperti in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione rivestita. Infatti, nella fattispecie che ci occupa esiste un rapporto di immedesimazione organica che lega l'amministrazione al dipendente che comporta l'imputazione alla prima degli atti compiuti dal secondo nell'espletamento delle competenze demandategli;
- ⌘ che la seconda condizione richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata: "conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con un provvedimento di archiviazione che escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente", è che i procedimenti penali di che trattasi si siano conclusi con una assoluzione con formula piena o con un provvedimento di archiviazione, nel caso in questione si sono verificati entrambi i casi e precisamente per il procedimento n. 2129/2016 R.G.T e n. 350/2016 R.G.N.R", sentenza di assoluzione e per il procedimento n. N.51/2018 R.G.N.R decreto di archiviazione da parte del GIP. perché la notizia di reato è infondata;
- ⌘ che la terza condizione richiesta dalla normativa vigente è che non sussista conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente, anche per questa condizione a seguito della sentenza di assoluzione e della archiviazione, deve considerarsi essere stata esclusa la riferibilità degli illeciti alla condotta del dipendente e, quindi, viene meno il conflitto di interessi con l' Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti, come sopra individuati, per procedere, in entrambi i casi, al chiesto rimborso, previa produzione delle relative fatture quietanzate, emesse dal professionista legale cui le suddette spese si riferiscono;

Che alla luce del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio (delibera CC n. 45 del 19.4.2016 il dipendente interessato ha parametrato la richiesta di rimborso alle condizioni previste per la determinazione dei compensi legali nel Comune di Santa Flavia;

Acclarato che è in fase di approvazione il bilancio di previsione 2022/2024 e pertanto, l'Ente opera in gestione provvisoria ex art. 163 comma 2 del D.Lgs.267/2000;

Verificato che alla spesa complessiva di € 9.300,09 si potrà far fronte a valere sullo stanziamento del bilancio dell'Ente, come di seguito indicato:
cap.500/60 codice 01.02-1.03.02.99.002

Visti :

- il D.lgs. n. 165/2001;
- i vigenti contratti collettivi nazionali dell'ex comparto Regioni ed Autonomie e locali e del comparto funzioni locali;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- L' Ordinamento degli enti locali della Regione siciliana ed in particolare, la legge m- 145 del 29 dicembre 1980 come interpretata dalla legge regionale n. 30 del 2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento in materia di incarichi professionali per il patrocinio legale

Acclarata la competenza della Giunta municipale in materia di rimborsi, in virtù dell'art 15 comma 3 lett. b) della l.r. 44/1991, come richiamata dall'art. 13 comma 3 della l.r. 7/92 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla presente proposta andranno espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile delle competenti Area I e II, ai sensi degli art. 53 della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la LR n. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, come recepita dall' ORELL

PROPONE

1. **Di approvare**, ai sensi dell' art.3 della L.R. 10/91 modificato con la L.R.n. 5/2011, le superiori motivazioni in fatto e diritto che del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **Di prendere atto** della sentenza di assoluzione n. 1446/2020 depositata il 22.03.2021 e divenuta irrevocabile il 7.3.2021 e del decreto di archiviazione

N.51/2018 R.G.N.R del GIP il 05/06/2019, agli atti d'ufficio, emessi in favore del dipendente matricola 17;

3. **Di prendere atto** delle note protocollo n. 10147 e n. 10148 del 26 maggio 2022, agli atti d'ufficio, con le quali il predetto dipendente ha richiesto il rimborso delle spese realmente sostenute per i procedimenti penali sopra indicati;
4. **Di rimborsare** al dipendente matr.17 l'importo complessivo di € 9.300,09 come da dettaglio in narrativa;
5. **Di dare atto** che alla superiore spesa si farà fronte a valere sullo stanziamento del bilancio dell'Ente come di seguito indicato:cap.500/60 codice 01.02-1.03.02.99.002;
6. **Di dare mandato** al proponente Responsabile di provvedere agli adempimenti consequenziali, ivi compreso l'impegno della spesa e la liquidazione, previa acquisizione delle relative fatture quietanzate, emesse dal professionista legale del dipendente cui le suddette spese si riferiscono.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO AVV. PATRIZIA LI VIGNI

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l'art. 12 della L.R. 30/2000

sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:

REFUSIONE SPESE LEGALI DIPENDENTE MATRICOLA N.17 A SEGUITO DI SENTENZE DI ASSOLUZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Santa Flavia, li 01-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO AVV.
PATRIZIA LI VIGNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto, giusto atto n. 84 del 01 settembre 2022;

Visto l'art. 49, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

Tenuto conto che a mente del nuovo art. 147 bis d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, per come riportato nella proposta 84/2022, si rileva, “...dall'analisi della normativa vigente si ricava che l'assunzione dell'onere relativo al rimborso delle spese processuali sostenute dai dipendenti non è automatico, ma deve essere conseguenza di alcune valutazioni, atte ad accertare se sussistono tutti i requisiti dallo stesso richiesti ...” e che si legge inoltre, “Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti, come sopra individuati, per procedere, in entrambi i casi, al chiesto rimborso, previa produzione delle relative fatture quietanzate, emesse dal professionista legale cui le suddette spese si riferiscono; ...”;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Dopo quanto sopra, si ritiene di poter esprimere parere di regolarità contabile favorevole, per quanto di competenza, attestando la copertura finanziaria della spesa di € 9.300,09 al capitolo 500/60, codice bilancio 01.02-1.03.02.99.002

Santa Flavia, li 02-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. Angelo Benfante

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	
F.TO GIUSEPPE D'AGOSTINO	
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ARCH. MARIA CONCETTA CASTELLI	F.TO Dott. Alessandro Gugliotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05-09-2022** ai sensi dell'art. 12,

[] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Santa Flavia, li 05-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Alessandro Gugliotta

Affissa all'albo pretorio il - N. registro

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Santa Flavia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Alessandro Gugliotta